

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO  
SAGGI

---

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA  
STUDI IN RICORDO  
DI  
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

*LED* Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: [www.lededizioni.com](http://www.lededizioni.com)

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

---

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano  
e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) - sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)

---

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

## Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Dovero</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano ' <i>De Armeniorum successione</i> ' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus'</i> nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

*Mariagrazia Bianchini*  
*Università degli Studi di Genova*

## **A proposito di *manumissio a non domino*<sup>\*</sup>**

Il titolo 4.9 del C.Th., sotto la rubrica *De his, qui a non domino manumissi sunt*, contiene una sola *lex*, indirizzata da Costantino, nel 319, al *pp.* Basso: trādita dal solo Brev. 4.9.1, così come i primi dieci titoli del libro, è corredata da una interessante *Interpretatio*, sulla quale mi soffermerò più avanti. La costituzione è stata accolta nel *Codex repetitae praelectionis* come C.I. 7.10.7, con una sola, nella sostanza ininfluenza, integrazione, preceduta da una serie di rescritti, da Antonino Caracalla fino a Diocleziano, verosimilmente presenti nei due Codici di età diocleziana. Tali Codici erano peraltro ben noti anche ai commissari teodosiani, che avrebbero dovuto metterli a profitto per la realizzazione del programmato *Codex magisterium vitae*, ma che, nel provvisorio e poi definitivo accantonamento del primitivo progetto, ad essi riconoscono valore ed efficacia in quanto raccolte di costituzioni imperiali<sup>1</sup>.

Questi rescritti non sembrano aver particolarmente interessato la dottrina, anche perché tutti, pur con sfumature, propongono soluzioni in linea con le norme vigenti: la *traditio* di una *res Mancipi*, quale è per certo uno schiavo, premessa, in presenza degli altri requisiti, per l'usucapione dello stesso, priva il proprietario tradente del *ius manumittendi*, che non viene automaticamente acquistato dall'accipiente. L'eventuale manomissione, in qualunque forma compiuta dall'accipiente, *non dominus*, può fare acquisire allo schiavo lo status di *Latinus Iunianus*, come recita

Epit. Ulp. 22.8: Eum servum, qui tantum in bonis noster est, nec cum libertate heredem instituere possumus, quia Latinitatem consequitur, quod non proficit ad hereditatem capiendam.

---

\*) Mi è caro dedicare queste pagine alla memoria di Ferdinando Zuccotti, nel ricordo della comune ascendenza accademica e di una lunga amicizia.

<sup>1</sup>) Così G.G. ARCHI, *Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e V secolo*, in ID., *Giustiniano legislatore*, Bologna, 1970, p. 72 s., ora in *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*<sup>2</sup>, Cagliari, 1990, p. 57 s.

Il principio risalente, applicabile a un qualsiasi proprietario bonitario, è qui riferito all'impossibilità di validamente istituire erede *cum libertate* lo schiavo altrui, quale formalmente rimane, in quanto questi potrebbe conseguire solo una *Latinitas Iuniana* e quindi *non capere hereditatem*<sup>2</sup>.

Questa è la chiave di lettura dei rescritti accolti in C.I. 7.10: la *traditio* di una *res Mancipi*, quale è uno schiavo, priva il tradente del *ius manumittendi*, ma non lo attribuisce al proprietario bonitario, se non in presenza di tutti i requisiti richiesti, tempo compreso, per l'usucapione<sup>3</sup>.

Il primo rescritto, di Caracalla, conferma le conseguenze di una *rei vindicatio* esperita con fondamento dai proprietari *iure civili*, che hanno accettato con la formula la *condemnatio pecuniaria*; il manumittente, proprietario bonitario, chiamato in giudizio, dovrà versare la somma corrispondente al *quanti ei interest*, come stabilito dal giudice<sup>4</sup>: nell'ipotesi, evidentemente, non ci sono i presupposti per una *exceptio rei venditae et traditae*, che avrebbe privato di efficacia la *rei vindicatio* dei *domini*.

Il secondo, di Alessandro Severo, esclude l'azionabilità della pretesa di chi, tramite mandatario, abbia acquistato degli schiavi, manomessi dal proprietario *iure civili* prima di effettuare la *traditio* degli stessi<sup>5</sup>, come dire che il compimento della *traditio* priva il proprietario del *ius manumittendi*, non immediatamente acquisito, però, dal proprietario bonitario, se non nei termini riduttivi di concessione della *libertas Iuniana*.

Il terzo, ancora di Alessandro Severo, con riferimento a un caso di vendita di eredità, stabilisce che l'eventuale manomissione di uno schiavo, prima della *traditio* dei beni in questione, è pienamente valida e in nessun modo contestabile dall'acquirente<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup>) Vd., in proposito, M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1970, p. 394.

<sup>3</sup>) Di questa singolare situazione si è occupato, tra gli altri, P. BONFANTE, *Corso di diritto romano, III. Diritti reali*, Roma, 1933, p. 187 s. A lui e ad altri autori si richiama M. AMELOTTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958, p. 123 ss. e nt. 53

<sup>4</sup>) C.I. 7.10.1: *Eum, qui servos alienos ac si suos manumittit, ut pretium eorum dominis, si hoc elegerint, dependat, quanti sua interest, saepe rescriptum est.*

<sup>5</sup>) C.I. 7.10.2: *Felicissima, quam mandante te servos emisse dicis, si dominium servi quem manumisit non ad te transtulerat, frustra petis, ut denegata libertate eum qui manumissus fuerit possessio tibi tradatur.*

<sup>6</sup>) C.I. 7.10.3: *Qui tibi hereditatem vendidit, antequam res hereditarias traderet, dominus earum perseveravit et ideo manumittendo libertatem servo hereditario praestitit.* Con riferimento a questo rescritto, A. METRO, *Due leges... non geminatae*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, 5, Napoli, 2007, p. 3597 ss., contesta l'ipotesi che ne vede una geminazione in C.I. 4.39.6: anche se all'origine della controversia c'è una vendita di eredità, le due fattispecie sono diverse, come pure le date di emanazione e il nome dei destinatari (Pomponio e Pompeo), differenze che possono agevolmente trovare spiegazione.



Il quarto, di Valeriano (e Gallieno), tratta dell'ipotesi di donazione delle *operae* di una schiava, che non può pregiudicare il *ius manumittendi* del *dominus* e ribadisce il principio che nessuno può validamente manomettere lo schiavo altrui<sup>7</sup>. I numerosi ricorsi inducono a pensare che la rigorosa normativa romana non sia agevolmente compresa e applicata dai nuovi cittadini beneficiati dalla *Constitutio Antoniniana*.

Il quinto, di Diocleziano (e Massimiano), conferma il principio secondo il quale l'avvenuta *traditio* degli schiavi donati priva la donatrice del *ius manumittendi*<sup>8</sup>.

Nel sesto rescritto, che documenta nell'*inscriptio* la istituzione tetrarchica, la questione concerne tutt'altro tipo di problematica: l'invalidità della manomissione compiuta dal padre, pur con il consenso dei figli minori di venti anni<sup>9</sup>. In proposito è interessante segnalare una precisazione o integrazione contenuta nel corrispondente testo di Bas. 48.16.6, che esplicita quanto verosimilmente sottinteso dal rescritto: i figli di cui trattasi sono stati emancipati e, considerato il procedimento a tal fine predisposto, il padre assume il ruolo di *parens manumissor*, nella stessa posizione e con gli stessi poteri spettanti al patrono. Resta senza una spiegazione soddisfacente la circostanza che sembra essere rilevante nella soluzione del caso: i *fili* di cui trattasi hanno età inferiore ai venti anni. Una strada percorribile è l'ipotesi di un'aggiunta al testo del rescritto sulla scorta di una disposizione di Costantino, C.Th. 2.17.1 (poi accolta in C.I. 2.44.2) del 321, che attribuisce ai maggiori di venti anni la possibilità di invocare la *venia aetatis*<sup>10</sup>: una spia è rappresentata dalla congiunzione concessiva dell'inciso che qui interessa (*licet vobis minoribus [...]*). Non si deve peraltro dimenticare la perdurante vigenza della *lex Aelia Sentia* del 4 d.C.<sup>11</sup>, che vietava la manomissione da parte di padroni minori di venti anni, se non in presenza di una giusta causa e del ricorso alla forma solenne (*Iust. Inst.* 1.6.4), ma il dato non fornisce adeguata chiave di lettura del testo.

A chiusura del titolo i compilatori giustinianeî inseriscono una *lex* di Costantino – trådita anche dal C.Th., come anticipato – che contiene una soluzione chiara e definitiva, tutelando, da un lato, il diritto di proprietà con la minaccia di pe-

---

<sup>7</sup>) C.I. 7.10.4: *Si non proprietatem donaveras, sed ministerium ancillae dederas, libertatem mancipio dando, eam, qui precarium usum haberet, dominio tuo nihil praeiudicavit. Nemo enim alienum servum, quamvis ut proprium, ad libertatem producere potest.*

<sup>8</sup>) C.I. 7.10.5: *Si tradita sunt ex donatione mancipia, ius manumittendi donatrix non habuit.*

<sup>9</sup>) C.I. 7.10.6: *Si pater servum vestrum, licet vobis minoribus viginti anni consentientibus, manumisit, ei libertatem praestare non potuit.*

<sup>10</sup>) Sulla *lex* di Costantino e, piú in generale, sull'istituto, v. A. BELLODI ANSALONI, *La "venia aetatis": emersione, storia e sviluppo*, in *Labeo*, 46, 2000, p. 40 ss., spec. 57 ss.

<sup>11</sup>) Come ricorda M. DE DOMINICIS, *Il requisito dell'età per l'efficacia delle manomissioni*, in *Annali Fac. Giur. Perugia*, 52, 1939, p. 119, per il quale non paiono sussistere problemi nella ricostruzione della fattispecie.

santi conseguenze patrimoniali in caso di violazione dello stesso, ma ponendo, dall'altro, un limite alla contestazione dello *status* di una persona che da tempo vive, si comporta, viene considerata pienamente libera<sup>12</sup>.

La formulazione adottata lascia aperta la questione se si intenda riferirsi a un preciso termine temporale, che a un certo momento verrà fissato in sedici anni<sup>13</sup>, o ad una valutazione da compiersi caso per caso<sup>14</sup>. Il termine di sedici anni è stato introdotto da una successiva costituzione, non conservata, forse dello stesso Costantino, che la richiama in C.Th. 4.8.7 del 331, ed è stato ulteriormente esteso a venti anni a fine IV secolo, con una *lex* di Teodosio del 393 (C.Th. 4.8.9), quando ormai la *praescriptio longi temporis* produce effetti sul piano sostanziale e non è più solo elemento da valutare in sede processuale<sup>15</sup>.

La costituzione, in realtà, affronta due distinte ipotesi, ambedue nella cornice di una *causa liberalis*: la richiesta, portata innanzi al funzionario competente, di attribuire la piena libertà a uno schiavo non proprio, che viene legittimamente respinta; una causa portata alla cognizione imperiale per l'accertamento dell'invalidità di una *manumissio a non domino*. In questo secondo caso lo schiavo viene restituito al *dominus*, mentre chi ha indebitamente manomesso lo schiavo altrui dovrà consegnare al legittimo proprietario due schiavi di pari sesso, età, competenze specifiche, e addirittura tre al fisco.

Merita segnalazione il fatto che l'*Interpretatio* a C.Th. 4.9.1 ometta la prima ipotesi e parli di manomissione *in praesentia principis*, una locuzione identica a quella impiegata nell'*Interpretatio* a C.Th. 4.7.1, dove, a proposito della *manumissio in ecclesia*, si rende con *in praesentia sacerdotum* la formulazione costantiniana *in ecclesiae gremio*, forse per il compimento di atti dinanzi all'autorità imperiale,

---

<sup>12</sup>) C.I. 7.10.7: *Si non a dominis libertas detur mancipio alieno, si quidem sub his iudicibus impetrabitur, quibus dandi ius est, sine ulla trepidatione poenae facilis dissolutio est. (1) Si vero iubentibus nobis quicquam lege actum esse doceatur et non dominus, ut alienum mancipium manumitteretur, petisse probetur, tunc eodem, qui in conspectu nostro libertatem monstrabitur consecutus, ei protinus ad cuius potestatem pertinet restituito is, qui mancipium alienum fallendo principis conscientiam manumisit, mancipia duo cogatur domino eius dare cuiusmodi sexus aetatis atque artis constiterit esse manumissum, et alia tria fisco eadem ratione similia. (2) Quae multa non semper imponitur, sed potius conquiscescit, si forte manumissus inferentem sibi quaestionem status obiecta legitima praescriptione potuerit excludere, cum sibi amissi mancipii damna debet imputare, qui in perniciem suam gesta taciturnitate firmaverit.*

<sup>13</sup>) C.Th. 4.8.7 del 331, sotto la rubrica *de liberali causa* allude ad una *lex* precedente, forse dello stesso Costantino, che avrebbe introdotto il termine di sedici anni. A fine IV secolo, nel 393, il termine è portato a venti anni da Teodosio, con C.Th. 4.8.9, mentre Giustiniano lo ridurrà a dieci: così M. AMELOTI, *La prescrizione*, cit., p. 121 nt. 49, con riferimento all'interpolazione riscontrata in D. 40.9.16.3.

<sup>14</sup>) Sul problema cfr. quanto osservato da M. AMELOTI, *La prescrizione*, cit., p. 187 e nt. 53. Si veda anche, con puntuali richiami alle fonti, G. PUGLIESE, (con la collaborazione di F. SITZIA e di L. VACCA), *Istituzioni di diritto romano*<sup>3</sup>, Torino, 1991, p. 802.

<sup>15</sup>) Così M. AMELOTI, *La prescrizione*, cit., p. 122.

nella persona di un funzionario, o a quella ecclesiastica, nel caso della comunità cristiana locale.

È indubbia la contiguità fra acquisto della libertà e *causae liberales*: in proposito viene in considerazione il titolo 7.22 del C.I. (*De longi temporis praescriptione, quae de libertate et non adversus libertatem opponitur*), che propone due rescritti di Diocleziano, entrambi di età tetrarchica, e un provvedimento di Costantino del 314. Nel primo, Diocleziano esclude che un lungo godimento di fatto (*diu*) della condizione di libero iniziato non in buona fede possa esser fatto valere in giudizio<sup>16</sup>. Analogo il contenuto del secondo rescritto, largamente rimaneggiato dai commissari giustiniane<sup>17</sup>. La particolare applicazione disposta da Diocleziano<sup>18</sup> è la premessa per la successiva determinazione in sedici anni, come già accennato, del termine che preclude ogni futura contestazione dello *status libertatis*: il decorso del tempo non rappresenta più circostanza da opporre sul piano processuale, ma è diventato requisito per l'acquisto della libertà, eventualmente sanando ogni vizio dell'atto di manomissione, quindi anche nel caso di manomissione *a non domino*. Questa trasformazione, che si compie nel corso del IV secolo e agli inizi del V, è in un certo senso, confermata dalla frase conclusiva del secondo rescritto, di dubbia genuinità, nella quale si afferma che il decorso del tempo produce come effetto, quindi sul piano sostanziale, libertà e piena cittadinanza romana<sup>19</sup>, ma, soprattutto, dal tenore della rubrica giustiniana di C.I. 7.22: *De longi temporis praescriptione quae pro libertate et non adversus libertatem opponitur*. I due rescritti diocleziane<sup>16</sup> segnano il passaggio della *praescriptio* da strumento processuale di difesa in favore del convenuto a circostanza operante sul piano sostanziale. Il *diu* del primo si precisa in un dato temporale assunto tra i requisiti per l'acquisto della condizione di libero e cittadino, quali che siano state le modalità della manomissione.

---

<sup>16</sup> C.I. 7.22.1: *Mala fide morato in libertate diu prodesse non potest temporis praescriptio* [...].

<sup>17</sup> C.I. 7.22.2: *Praestat firmam defensionem libertatis ex iusto initio longo tempore obtenta possessio* [...]. Secondo M. AMELOTI, *Per l'interpretazione*, cit., p. 121 s., è da considerare genuina la frase iniziale, forse espungendo l'inciso *ex iusto initio* che potrebbe aver sostituito l'originario *sine dolo malo*. Sempre ad avviso di M. AMELOTI, *loc. cit.*, non sarebbe usata con valore tecnico la locuzione *possessio libertatis*.

<sup>18</sup> Disposizione che, sempre secondo M. AMELOTI, *loc. cit.*, non risulta adeguatamente valorizzata da quanti si sono occupati della produzione normativa di Diocleziano.

<sup>19</sup> C.I. 7.22.2: [...] *ut his, qui in bona fide in possessione libertatis per viginti annorum spatium sine interpellatione morati essent, praescriptio et cives Romani*. Interessanti le considerazioni svolte di recente da F. ZUCCOTTI, *Sulle origini e sulla struttura dell'usucapione romana*, in A. Pierluigi Zanini, *Scritti di diritto romano e giurantichistici*, Milano, 2019, p. 397 ss., spec. 401 s., sui rapporti fra prescrizione delle azioni e usucapione, secondo il quale C.I. 7.22.2 rappresenterebbe la conclusione di un lungo processo e la definitiva costruzione della prescrizione acquisitiva, che, in realtà, deve attribuirsi, come già convincentemente dimostrato da M. AMELOTI, *loc. cit.*, a fine IV - inizi V secolo, proprio per il riferimento al termine di venti anni, introdotto da una *lex* di Teodosio del 393 (cfr., *supra*, nt. 13).

Il termine dei sedici anni è attribuito da Costantino, C.Th. 4.8.7 del 331, ad una precedente *lex* verosimilmente dello stesso imperatore; tale termine sarà ulteriormente modificato, nel corso del IV secolo, con aumento a venti anni (C.Th. 4.8.9 del 393).

Merita segnalazione la circostanza che le due *leges* appena citate, tramandate entrambe dal *Breviarium*, sono accompagnate da *Interpretationes* non aggiornate, che ripetono il termine di sedici anni e non lo sostituiscono con il più recente, introdotto nel 393, di venti, diversamente da altre occasioni, a es. per Nov. Val. 35, dove si fa notare come la disciplina sia stata su alcuni punti poi modificata da Nov. Mai. 11. Questa circostanza suggerisce che l'apparato in calce alle *leges* dai commissari alariciani sia stato redatto da mani e in epoche diverse, pur sempre nel corso del V secolo.

Per completare la riflessione su C.Th. 4.9.1 è opportuno soffermarsi sulla *Interpretatio* alla *lex*. Essa si presenta innovativa sotto un duplice profilo: in primo luogo, restringe la normativa alla sola attività compiuta *sub praesentia principis*<sup>20</sup>, come nella seconda ipotesi contemplata dalla *lex*, ma la estende alla manomissione *in ecclesia*, la cui disciplina è conservata da C.Th. 4.9.1 del 321, indirizzata a Osio, vescovo di Cordova e ascoltato consigliere dell'imperatore; in secondo luogo, ridimensiona la portata delle conseguenze afflittive patrimoniali, omettendo la consegna al fisco di tre schiavi di pari valore rispetto a quello illegittimamente manomesso<sup>21</sup>. La norma costantiniana è "attratta" dalla disciplina relativa alle persone e non dalla *sedes materiae* del libro XVI, a differenza di quanto farà il C.I., concentrando nel primo libro quel che chiameremmo diritto ecclesiastico e canonico sotto il titolo 1.13, *De his qui in ecclesiis manumittuntur*, nel quale la nostra *lex* è accolta come seconda, preceduta da un'altra, del 316, attribuita allo stesso Costantino e indirizzata ad altro vescovo, Protogene di Serdica. Nel *principium* la c. 2 fa riferimento a precedenti disposizioni (*iam dudum placuit*), circostanza che ha creato non pochi problemi di datazione: da un lato, è stata proposta una emendazione della *subscriptio* in modo da posporla alla c. 2<sup>22</sup>; dall'altro, ha suggerito la possibile attribuzione della stessa a Licinio, nel cui ambito di potere si trova la città di Serdica, sede

---

<sup>20</sup>) Forse da intendere come dichiarazione resa dinanzi a un funzionario, in sede, oggi diremmo, di giurisdizione volontaria, erede dell'antica *manumissio vindicta*, piuttosto che davanti all'imperatore.

<sup>21</sup>) *Interpretatio: Si aliquis mancipium manumittendum praesumpserit alienum et id sub praesentia principis vel in ecclesia fecerit, hac poena tenebitur, ut et manumissus a domino revocetur et alia duo mancipia eiusdem aetatis aut sexus aut certe artificii, quod ille, qui est manumissus, scierit, dare cogatur. Si vero ille, qui manumissus dicitur, repetente domino sub hac praescriptione superaverit, it iam firmitatem status suis temporibus tueatur, tunc ille qui manumisit non est constringendus ad poenam, dum ille qui repetit praedictum dominum sui incurrit aut taciturnitate nutrierit.*

<sup>22</sup>) Così, a es., nella dottrina recente, A. SPINA, *Constantine and Slavery*, in *Revista General de Derecho Romano*, 29, 2017, p. 17 ss.

del vescovo Protogene<sup>23</sup>. Ma c'è un ulteriore problema, solitamente trascurato: C.I. 1.13.1 reca la precisazione *catholica*, per qualificare luogo e riunione di fedeli davanti ai quali e, soprattutto, davanti al relativo *antistes*, si compie la *manumissio*: tale terminologia rappresenta un anacronismo, essendo entrata nel linguaggio della cancelleria imperiale successivamente all'emanazione del cd. Editto di Tessalonica del 380 (C.Th. 16.1.4). Esso contiene la prima sicura presenza della locuzione che contrappone i *christiani catholici*, in comunione con i vescovi di Roma e Alessandria e quindi con l'imperatore, a tutti gli altri, ormai, per vari aspetti, sudditi di seconda categoria. Scorrendo l'*Index* del Teodosiano si incontrano cinquantaquattro occorrenze del termine, cinquantadue delle quali nel libro XVI: fra queste solo cinque (ma tre dubitativamente) sono attribuite a Costantino. Mi sembra legittimo il sospetto che, dovunque sia stata collocata la C.I. 1.13.1 nel C.Th., verosimilmente nel libro XVI, il relativo titolo non abbia interessato i commissari alarici. Non deve essere altresì trascurata la testimonianza di Sozomeno<sup>24</sup> che parla di tre interventi di Costantino: non si può, pertanto, escludere che Costantino (o Licinio) abbia inviato ad altri vescovi analoga *epistula* (come può suggerire il verbo *placuit*), per legittimare l'uso radicato di una modalità di manomissione simile a quella *inter amicos* o *per mensam*, nel contesto di una riunione della comunità cristiana. Del resto, anche il C.Th. accoglie non una normativa generale, ma pur sempre un'articolata risposta che attribuisce alla dichiarazione del *dominus* davanti al vescovo e alla comunità l'effetto di concedere, al contempo, libertà e cittadinanza romana, aspetto veramente innovativo, che può ben legittimare la scelta di questa *lex* per la disciplina della *manumissio in ecclesia*, laddove in C.I. 1.13.1 si parla genericamente di libertà, da intendere nel senso di Epit. Ulp. 22.8 come libertà *Iuliana*.

Questi dati possono legittimare il sospetto di interventi operati dai commissari teodosiani nell'ottica di idee che viene da taluni studiosi individuata nel senso di contrapposizione a riti diversi<sup>25</sup> che si concilia soltanto con il mutato orientamento di età teodosiana<sup>26</sup>, ma non con l'età di Costantino, allorché si può pensare<sup>27</sup> ai

<sup>23</sup> Da ultimo M. PEDONE, il quale, nel suo intervento (*Le origini della manumissio in ecclesia tra Oriente e Occidente*) al XXVI Convegno dell'Accademia Costantiniana (*Per i cinquant'anni della "Costantiniana". Tra bilanci e prospettive. Oriente e Occidente in dialogo, Spello 15-17 giugno 2023*), ha sottoposto ad attenta analisi fonti e dati che possono giustificare l'attribuzione della *lex* a Licinio, nonostante la *damnatio* che non avrebbe coinvolto provvedimenti in linea con gli orientamenti di Costantino, tanto vero che sono conservati: così, a es., C.I. 3.1.8, 6.1.3, 7.16.41, 7.22.3.

<sup>24</sup> Vi si sofferma lungamente G. BARONE ADESI, *Istanze servili alle libertates. Le origini della disciplina costantiniana de his qui in ecclesiis manumittuntur*, in *Iuris Antiqui Historia*, 5, 2013, ora in *Il diritto romano nella legislazione degli imperatori cristiani. Scritti di G. Barone Adesi*, Roma, 2019, p. 112 ss., e più di recente M. PEDONE, *loc. cit.*

<sup>25</sup> Così G. BARONE ADESI, *op. cit.*, p. 114 nt. 1 e 119.

<sup>26</sup> Per questi motivi appare poco fondata un'interpolazione giustiniana, come propone A. SPINA, *Constantine and Slavery*, cit., p. 20.

soli donatisti: la legislazione successiva al 381 distingue chiaramente i *catholici* dagli appartenenti a varie sette ereticali. Solo in tale contesto aveva senso individuare nettamente i destinatari della misura<sup>28</sup>.

---

<sup>27)</sup> Come, peraltro, suggerisce G. BARONE ADESI, *op. cit.*, p. 114 nt. 1.

<sup>28)</sup> Del resto, come è stato fatto notare, è per certo opera dei commissari teodosiani l'aggiunta di *christianae mulieres* o *christiana mancipia* in una legge di Costanzo (C.Th. 16.8.6 e C.Th. 16.9.2, verosimilmente stralci da uno stesso provvedimento). Di questi testi mi sono occupata, da ultimo, in *I matrimoni misti nel pensiero cristiano e nella legislazione imperiale tra IV e V secolo*, in *Mélanges C.A. Cannata*, Bâle-Genève-Munich, 1999, p. 141 s., ora in *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, p. 383 s.